

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 12 luglio 2019, n. 159
“Sol Levante s.r.l.” di Taurisano (LE). Rilascio di accreditamento istituzionale di una Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) denominata “MARRUBIO” sita in Maruggio (TA) alla Via Virgilio n. 66, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della Legge Regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i..

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa, prorogata con D.D. n. 24 del 20/12/2018 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell’offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa *“riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche”*.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. *“riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche”* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – *“Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private”* prevede all’art. 2 *“La Comunità alloggio, ovvero struttura residenziale socio-riabilitativa a più elevata intensità assistenziale, con copertura assistenziale per 12 ore giornaliere, accoglie utenti relativamente autonomi sul piano della soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con abilità psicosociali sufficientemente acquisite.”*

La Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., rubricata *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*, prevede all’art. 24, comma 1 che *“Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale*

e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6."

Con nota prot. n. 261 R/R/AA-17 del 01/08/2017 il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) ha presentato a questa Sezione istanza di accreditamento istituzionale della struttura in oggetto, dichiarando:

"

- *che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico sanitaria e di sicurezza del lavoro ed è in possesso dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e degli standard di qualità in conformità a quanto richiesto dal Regolamento Regionale n°3 del 13.01.2005;*
- *che la direzione sanitaria è affidata al Dott. (...) laureato in Medicina e Chirurgia (...) specialista in Psichiatria e iscritto presso l'Ordine dei Medici della provincia di BARI (...)",*

ed allegandovi:

"

1. *Copia Autorizzazione all'esercizio.*
2. *Format requisiti accreditamento.*
3. *Copia del Diploma di Laurea e autocertificazione del dott. (...).*
4. *Copia documento d'identità Amministratore Unico."*

Per quanto innanzi;

verificato, in relazione alla istanza di accreditamento di cui sopra, il possesso delle condizioni richieste dal citato art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

richiamato l'art. 20, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il quale stabilisce che *"L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa"* ed il successivo art. 24, comma 3, il quale prevede che *"Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale"*;

visto l'art. 29, comma 9 della medesima L.R. 9/2017 e s.m.i., il quale stabilisce che *"Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare"*;

con nota prot. n. A00_183/6188 del 02/11/2017 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Comunità Alloggio con n. 8 posti letto denominata "MARRUBIO", ubicata nel Comune di Maruggio (TA) alla Via Virgilio n. 66 e gestita dalla "Società Sol Levante S.r.l." di Taurisano, finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, relativi alla tipologia di struttura "Comunità Alloggio"."*

Con nota prot. n. 141832 del 10/10/2018 trasmessa con PEC in data 11/10/2018, ad oggetto "Società SOL LEVANTE S.r.l. di Taurisano (LE). Accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento per n. 1 "Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002 – R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii.) con n. 8 posti letto denominata "MARRUBIO," ubicata nel Comune di Maruggio (TA) alla via Virgilio n. 66. Esito verifica.", il Dirigente Medico ed i Tecnici della Prevenzione del SISP Area Sud - Maglie del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE hanno dichiarato quanto segue:

"Con riferimento alla nota prot. n. A00_183/6188 del 02/11/2017, si comunica che è stato effettuato in data 26/01/2018 apposto sopralluogo presso la Comunità Alloggio in oggetto indicata per la verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento.

Dagli accertamenti effettuati e dall'esame della documentazione prodotta successivamente in data 29/06/2018 e integrata in data 16/08/2018 si rappresenta quanto segue.

La struttura ha adottato un idoneo documento con cui esplicita l'organizzazione generale, la gestione delle risorse umane, l'organizzazione dei servizi, la gestione e il trattamento dei dati personali e sensibili.

E' stato redatto il documento di valutazione aziendale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

I locali di cui si compone la struttura, così come indicati nella planimetria presentata, (ingresso, quattro camere doppie, direzione, vano personale, sala pranzo, cucina, locale riunioni, due servizi igienici per gli ospiti e due per il personale, ripostiglio), sono igienicamente idonei per l'uso cui sono destinati e rispettano i requisiti strutturali e impiantistici previsti dal Reg. Reg. n. 3/2005 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'Attività di Comunità Alloggio per n. 8 posti letto.

Si rileva che al momento del sopralluogo una delle camere doppie era attrezzata per n° 3 posti letto, mentre un'altra era attrezzata ad un posto letto. Tale situazione era stata determinata dalla presenza di un solo ospite di sesso maschile e n° 7 donne, per cui essendo la struttura dotata di quattro camere doppie per otto posti letto secondo quanto previsto dai predetti Regolamenti si configura una non conformità per la presenza di tre posti letto in una camera.

Al riguardo il Legale Rappresentante della Società Sol Levante Srl Sig. Daniele Sabato con nota del 09/10/2018 ha comunicato che tale situazione è rimasta invariata.

Dall'esame della documentazione la dotazione organica, come da elenco datato 06/08/2018, risulta congrua secondo quanto previsto dal predetto Reg. Reg. n. 3/2005 e ss.mm.ii..

Il personale, già dipendente dalla Soc. Coop. LIBERAMENTE di cui si avvaleva la Soc. SOL LEVANTE Srl per la gestione della struttura come dichiarato dal Legale Rappresentante Daniele Sabato, a far data dal 19/06/2018 risulta assunto dalla Soc. SOL LEVANTE Srl.

Si prende atto che il Responsabile Sanitario Dott. (...) è stato sostituito dal Dott. (...) come da comunicazione datata 20/01/2018 indirizzata alla Regione Puglia con allegata richiesta di permanenza in servizio sino al settantesimo anno di età e prodotta allo scrivente Servizio in data 20/03/2018.

Il Dott. (...) nato (...) il 28/02/1949 (...) non è in possesso di specializzazione in Psichiatria, ha anzianità di servizio nella disciplina dal mese di agosto 1976 al 31/08/2012 presso strutture Psichiatriche Territoriali ed Ospedaliere dell'attuale ASL LE.

Per quanto sopra rappresentato si ritiene che la Comunità Alloggio denominata "MARRUBIO" sita in Maruggio (TA) alla via Virgilio n. 66 è in possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, per n. 8 posti letto (art. 2 R.R. n. 7/2002 – R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii.) a condizione che venga superata la non conformità relativa all'uso della camera con tre letti.

Si allega elenco del personale."

Con nota prot. n. 173 R/R/AA-19 del 04/04/2019 trasmessa con PEC del 15/04/2019, il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. ha comunicato a questa Sezione "che il nuovo Responsabile Sanitario della struttura in oggetto è il Dott. Gucci Francesco, nato il (omissis) (...) laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II in data 18/01/1980, con specializzazione in Psichiatria presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II in data 11/07/1984 ed iscritto presso l'Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Napoli con posizione n. 16280 dal 22/02/1980.", allegandovi:

- dichiarazione di nomina del Responsabile Sanitario con accettazione dell'incarico;
- copia del documento d'identità, della certificazione di laurea, della specializzazione in Psichiatria e della iscrizione all'albo dei medici del Dott. Gucci Francesco.

Per tutto quanto sopra rappresentato;

considerato:

- che la Direzione Sanitaria della CRAP è affidata al Dott. Gucci Francesco, con specializzazione in Psichiatria ed iscritto presso l'Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Napoli;
- che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 all'art. 1, comma 536 dispone che "(...) *Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*";

si propone di rilasciare ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. alla Società "Sol Levante s.r.l." di Taurisano (LE), il cui legale rappresentante è il Dott. Daniele Sabato, l'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti letto denominata "MARRUBIO", sita nel Comune di Maruggio (TA) alla Via Virgilio n. 66, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Francesco Gucci nato il (*omissis*), in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e della Specializzazione in Psichiatria, con la prescrizione di dover provvedere, entro n. 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, a trasmettere a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, che riferirà in merito alla scrivente, la documentazione relativa all'avvenuta iscrizione del Direttore Sanitario della struttura all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Taranto e la comunicazione della rimozione della criticità relativa all'utilizzo della camera con n. 3 letti, e con la precisazione che:

- l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale n. 3/2005 e s.m.i. o altra specifica normativa;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "*Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.*";
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società "Sol Levante S.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere "*alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.*";
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "*La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.*".

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE Strategie e Governo dell'Offerta

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. alla Società "Sol Levante s.r.l." di Taurisano (LE), il cui legale rappresentante è il Dott. Daniele Sabato, l'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti letto denominata "MARRUBIO", sita nel Comune di Maruggio (TA) alla Via Virgilio n. 66, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Francesco Gucci nato il (*omissis*), in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e della Specializzazione in Psichiatria, con la prescrizione di dover provvedere, entro n. 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, a trasmettere a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, che riferirà in merito alla scrivente, la documentazione relativa all'avvenuta iscrizione del Direttore Sanitario della struttura all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Taranto e la comunicazione della rimozione della criticità relativa all'utilizzo della camera con n. 3 letti, e con la precisazione che:
 - l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale n. 3/2005 e s.m.i. o altra specifica normativa;
 - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., "*Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.*";
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società "Sol Levante S.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere "*alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento*

regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Società “Sol Levante s.r.l.”, con sede legale in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67;
- al Direttore Generale dell'ASL TA;
- al Direttore del DSM ASL TA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL TA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE;
- al Direttore del SISP Area Sud del Dipartimento di Prevenzione ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Maruggio (TA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)